



COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

***REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 104 DEL
31/10/2012 E MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 21/03/2022***

ARTICOLO 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche aperte, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, case affitti brevi, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Monreale.

ARTICOLO 2 TASSA D'INGRESSO

Annualmente la giunta Comunale delibera l'ammontante e le modalità di applicazione della tassa di ingresso nella città dei pullman e camper roulettes.

ARTICOLO 3 DESTINAZIONE DEL GETTITO

Il gettito riveniente dell'applicazione dell'imposta, identificato in un specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Il Consiglio Comunale, attraverso un percorso di ampia partecipazione con le categorie degli operatori del settore e dei lavoratori, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, ne individuerà la destinazione.

ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Monreale.

ARTICOLO 5 ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nell'ambito dell'area della Città Metropolitana di Palermo, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) I genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie nell'ambito dell'area della Città Metropolitana di Palermo, per un massimo di due persone per paziente.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. B) e c) è subordinata al rilascio, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di una attestazione

resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.i.m., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

ARTICOLO 6 MISURE DELL'IMPOSTA

L'imposta è pari ad euro 3,00 (tre) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in : Alberghi 5 stelle, Villaggi Alberghi cinque stelle, Alberghi 4 stelle, Residenze turistico-alberghiere 4 stelle, Villaggi Turistici 4 stelle, Villaggi Alberghi 4 stelle.

L'imposta è pari ad euro 2,00 (due) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Alberghi 3 stelle, Villaggi Alberghi 3 stelle, Residenze turistico-alberghiere 3 stelle, Villaggi Turistici 3 stelle, Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, , Residenze turistico-alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, esercizi di Affittacamere, alloggi Agrituristici, bed & breakfast, Campeggi, aree attrezzate per la sosta, casa appartamenti vacanze, Residenza Turistiche e Residence, Case per Ferie, Case affitti brevi e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Monreale.

L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi tre pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 7 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI

Il gestore della struttura ricettiva dovrà registrarsi nell'apposita piattaforma ufficiale, messa a disposizione dal Comune di Monreale.

Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Patrimonio del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, su apposito Modello 21, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.

La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dal Comune di Monreale, esibendo copia della documentazione presentata all'APT.

Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale, oppure su altro documento non fiscale, rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando la seguente dicitura " assoluta imposta di soggiorno €".

ARTICOLO 8 VERSAMENTI

Il gestore della struttura ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella Città di Monreale nella misura corrispondente alla classificazione della struttura, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di carattere informativi.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse al momento della loro

registrazione.

Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Monreale dell'imposta di soggiorno dovuta, entro il decimo giorno del mese successivo con le seguenti modalità:

- a) Mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune;
- b) Tramite le procedure telematiche;
- c) Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della tesoreria Comunale.
- d) Mediante PAGOPA.

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ufficio Tributi e Patrimonio, tramite apposita piattaforma ufficiale, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, il numero dei soggetti ai quali è stata applicata la riduzione dell'imposta.

Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva deve comunicare immediatamente tale rifiuto all'Ufficio Tributi e Patrimonio, o in caso di chiusura dell'Ufficio, al Comando di Polizia Municipale, compilando specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.

ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il funzionario responsabile dell'imposta, ove possibile, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

Non si procede ad accertamento dell'imposta di soggiorno per importi pari o inferiori ad € 3,00 (tre).

ARTICOLO 10 SANZIONI

Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 1997, n. 471, n. 472, n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, da parte del soggetto passivo, nonché del gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, fermo restando il pagamento dell'imposta dovuta.

Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di all'art. 6 comma 1 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 8 comma 3 e 4, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro per la violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 11 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ARTICOLO 12 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con il pagamento dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento ai fini della preventiva autorizzazione nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 50,00 (cinquanta).

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro 3,00 (tre). Il rimborso è disposto con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 8 del presente regolamento, entro 60 (sessanta)giorni dal ricevimento della relativa istanza.

ARTICOLO 13 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

L'amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il funzionamento responsabile di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 14

Sono fatti salvi dall'applicazione dell'imposta di soggiorno i pernottamenti effettuati anche dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in ragione di contratti già stipulati dalle strutture ricettive con tour operator ed agenzie alla data di approvazione del presente regolamento.

ARTICOLO 15 ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano decorrere dal giorno della sua approvazione.